



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

UFFICIO VIII - Ambito territoriale di Latina

Via Legnano 34 - 04100 Latina - Codice Ipa: m_pi

UFFICIO PENSIONI

AOOUSPLT

Latina 24 gennaio 2018

Prot. n.

Allegati 1

Modalità di spedizione – Posta elettronica

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche
della provincia di Latina
Loro sedi

e p.c. al Direttore Generale
dell'U.S.R. per il Lazio

Alla sede INPS – Gestione Dipendenti pubblici
Latina

Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola
Loro Sedi

All'U.R.P.
Sede

All'Albo elettronico
Sede

OGGETTO: Cessazioni per raggiunti limiti di età personale docente, educativo ed A.T.A.

Il M.I.U.R. con circolare n. 50436 del 23/11/2017 ha più volte richiamato quanto disposto all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013 relativamente al limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio fissato al compimento del 65° anno di età per coloro che abbiano, alla data del 31 agosto 2018, conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

Pertanto le SS.LL. debbono far cessare dal servizio il 1° settembre 2018, tutti i dipendenti che alla data del 31/8/2018 abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età (nati fra il 1° settembre 1952 e il 31 agosto 1953) ed abbiano contestualmente raggiunto, a tale data, i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Al fine di facilitare alle SS.LL. l'individuazione del personale interessato si allega (in formato xls) un file contenente i nominativi del personale nato fra il 1° settembre 1952 e il 31 agosto 1953, già ordinato per tipologia di servizio (AA = docente scuola infanzia ; EE = docenti scuola primaria; MM= docenti scuola media ; SS = docenti scuola superiore; ATA = personale non docente; IRC = docenti religione; PED= personale educativo).

Le SS:LL., per coloro che abbiano già ricevuto da parte di quest'Ufficio i provvedimenti di computo, riscatto e/o ricongiunzione ai fini pensionistici e/o dalla sede INPS – Gestione dipendenti pubblici, determine di riconoscimento ai fini pensionistici di periodi e servizi e che, a seguito dell'accettazione di detti provvedimenti (ove richiesta) abbiano maturato il requisito per la pensione anticipata , avranno cura di comunicare, per iscritto, a ciascun soggetto interessato, il collocamento a riposo d'Ufficio per raggiunti limiti di età a decorrere dal prossimo mese di settembre.

La predetta comunicazione dovrà essere indirizzata e trasmessa a mezzo posta certificata anche a quest'Ufficio e alla sede INPS di Latina..

Per il restante personale le SS.LL., esaminato il fascicolo del dipendente, valuteranno se dalla somma dei periodi e servizi richiesti a computo, riscatto e/o ricongiunzione nonché dei periodi già riconosciuti con provvedimenti eventualmente emessi da quest'Ufficio e/o dalla sede INPS – Gestione dipendenti pubblici in esso presenti, il dipendente possa raggiungere entro il 31 agosto 2018 l'anzianità contributiva richiesta per la pensione anticipata.

In tal caso avranno cura , entro il 31 gennaio p.v., di segnalare detti nominativi allo scrivente, sollecitando l'emissione dei provvedimenti necessari al raggiungimento di detta anzianità contributiva.

Una volta accettati dall'interessato i provvedimenti di cui trattasi le SS.LL., verificato l'avvenuto raggiungimento dell'anzianità richiesta per la pensione anticipata , dovranno comunicare, per iscritto, a ciascun soggetto interessato, il collocamento a riposo d'Ufficio per raggiunti limiti di età a decorrere dal prossimo mese di settembre..

Si ritiene utile ricordare che non sono utili al raggiungimento dell'anzianità contributiva i sottoindicati periodi assenza non retribuita:

- ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI STUDIO, DI RICERCA O DOTTORATO DI RICERCA (D.P.R. 3/57 ART. 69 - 70; C.C.N.L. 1995 ART. 24; CCNL 2003 ART. 18 C. 1, 2)
- PROROGA ECCEZIONALE DELL'ASPETTATIVA (D.P.R. 3/57 ART. 70; D.L.VO 297/94 ART. 450, 563)
- ULTERIORE ASSENZA PER MALATTIA IN CASI PARTICOLARMENTE GRAVI (C.C.N.L. 1995 ART. 23 COMMA 2, 3; CCNL 2003 ART. 17 COMMA 2, 3, 6 ;CCNL 2007 ART. 17 COMMA 2, 3, 6;)
- ASPETTATIVA PER CONIUGE IN SERVIZIO ALL'ESTERO (L. 26/80; L. 333/85)
- ASPETTATIVA PER MISSIONI CATTOLICHE
- ASSENZA ALLE VISITE DI CONTROLLO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO D.L. 463/83 convertito in L. 638/83 ART. 14
- ASPETTATIVA STRAORDINARIA RECUPERO TOSSICODIPENZA (art. 124 L.162 del 26.6.1990)
- ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ART. 26 COMMA 14 L. 448/98
- ASSENZA INGIUSTIFICATA
- CONGEDO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI (L. 53/2000 ART. 4 C. 2- MA NON QUELLA PER CUI SI HA COMUNQUE DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE)
- SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO O DALL'UFFICIO FINO AD UN MESE (D.L.VO 297/94 ART. 494, 497;
 - C.C.N.L. 1995, ART. 27 C. 3, ART. 56)
- SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO O DALL'UFFICIO DA 1 MESE A 6 MESI (D.L.VO 297/94 ART. 495, 497;
 - C.C.N.L. 1995, ART. 27 C. 3, ART. 56)

- SOSPENSIONE CAUTELARE OBBLIGATORIA (D.P.R. 3/57 ART. DAL 91 AL 99; D.L.VO 297/94 ART. 506;)
- SOSPENSIONE CAUTELARE FACOLTATIVA D.P.R. 3/57 ART. DAL 91 AL 99; D.L.VO 297/94 ART. 506;)
- SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE (C.C.N.L. 1995 ART. 61, 62)
- SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE FINO A DIECI GIORNI (C.C.N.L. 1995 ART. 58, ART. 27

Nel calcolo dell'anzianità contributiva va altresì tenuto conto del servizio militare di leva e delle maggiorazioni previste per:

- il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero con nomina del Ministero Affari Esteri : la metà per i primi due anni di servizio effettivamente reso , un terzo per il restante periodo;
- il servizio prestato in classi o scuole aventi particolari finalità (scuola speciali, scuola differenziali, scuola all'aperto – per servizi resi fino al 11 luglio 1980- scuole carcerarie , scuole della provincia di Trento e Bolzano, etc.) : un terzo per il servizio effettivamente reso;
- beneficio di cui all'art. 80 della Legge 388/2000 (invalidità superiore al 74% , sordomutismo; etc): due mesi per ogni anno di servizio reso dalla data della domanda di richiesta di accertamento dell'invalidità fino a tutto il perdurare della stessa nella percentuale richiesta dalla Legge; in caso di sordomutismo viene riconosciuto il beneficio di due mesi per ogni anno di effettivo servizio reso nello Stato fino ad un massimo di 30 anni .

Tutte le maggiorazioni salvo casi particolari non potranno eccedere comunque i 5 anni di anzianità contributiva aggiuntiva.

Infine si ritiene opportuno suggerire di effettuare analoga comunicazione di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite massimo di età anche nei confronti di coloro che alla data del 31 agosto 2018 abbiano raggiunto l'età anagrafica di 66 anni e 7 mesi (nati fino al 31 gennaio 1952) e che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 20 anni ovvero che pur non avendo raggiunto detta anzianità contributiva, non abbiano prodotto domanda di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo pensionistico.

Si resta in attesa di sollecito riscontro anche se negativo.

IL DIRIGENTE
(ANNA CARBONARA)